

**(1-2) Prime manifestazioni dell'effetto conformativo del parere della Corte dei conti in materia di società a partecipazione pubblica**

La deliberazione qui massimata fa parte di un gruppo di nove deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Toscana, aventi tutte la stessa data dal n. 222 al n. 230 e sostanzialmente di identico contenuto.

Le deliberazioni hanno riguardato un'operazione di *spin off* che aveva intenzione di realizzare il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.G.). Co.Svi.G. è una società consortile, il cui capitale è interamente detenuto da soggetti pubblici (Regione Toscana ed enti locali delle aree geotermiche toscane), che svolge attività di gestione delle risorse geotermiche.

In particolare, il progetto di scorporo prevedeva la costituzione di una s.r.l. unipersonale cui conferire il ramo d'azienda rappresentato dal Laboratorio-Area sperimentale denominato "Sesta Lab", che svolge attività di ricerca e sviluppo sperimentale per la generazione di energia da turbine a gas. In particolare, Sesta Lab è specializzato nell'effettuazione di test per i combustori delle turbine a gas, che offre, in regime di libero mercato, ai più grandi costruttori mondiali.

Le quote della società di nuova costituzione, che avrebbe assunto appunto la denominazione di "Sesta Lab", sarebbero state attribuite al Consorzio stesso.

L'operazione doveva servire essenzialmente a consentire a Co.Svi.G. di concentrarsi sulle attività di interesse pubblico connesse alla gestione delle risorse geotermiche e ottenere in questo modo l'iscrizione all'elenco delle società *in house*.

Attraverso la scissione delle attività del Laboratorio, infatti, il consorzio sarebbe riuscito a rispettare il criterio della prevalenza delle attività a favore degli enti pubblici soci, che l'art. 16, c. 3, Tusp individua in "oltre l'ottanta per cento" del fatturato.

Tuttavia la Sezione regionale di controllo per la Toscana ha espresso, con il parere qui massimato, molteplici e motivati dubbi con riferimento a svariati profili di conformità con il vigente quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica, a cominciare dalla discutibile compatibilità dell'acquisto della partecipazione indiretta nella nuova società Sesta Lab con le finalità istituzionali dell'ente locale, trattandosi di un'attività di ricerca e sperimentazione liberamente offerta sul mercato e dalla problematica conciliabilità del ruolo di Co.Svi.G. quale società *in house* con quello di controllante della società commerciale di nuova costituzione.

Pur trattandosi di un parere non vincolante, l'amministrazione socia del Consorzio ha ritenuto di non dare seguito alla decisione originariamente deliberata, con la conseguenza che il Laboratorio "Sesta Lab" è rimasto un'articolazione interna del Consorzio e Co.Svi.G non ha realizzato tutti i requisiti necessari per poter operare come società *in house* secondo quanto stabilito dagli artt. 5 d.lgs. n. 50/2016 e 16 Tusp.

Sulla vicenda ha espresso, ai sensi dell'art. 21-*bis* l. n. 287/1990, un parere motivato anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, nella riunione del 22 novembre 2022, ha deliberato il parere AS1871 con cui ha evidenziato numerosi profili di difformità dai principi concorrenziali della programmata operazione di scorporo (il testo del parere AS1871, di cui è data ampia notizia nel Bollettino dell'Autorità del 27 dicembre 2022, n. 46, è comunque consultabile al seguente indirizzo web: <www.agcm.it>).

Per quanto riguarda la novità legislativa, di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), l. n. 118/2022, che ha introdotto la deliberazione della Corte dei conti nel procedimento finalizzato alla costitu-

zione di una società ovvero all'acquisto di una partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica, un primo rilevante atto di indirizzo nomofilattico è rappresentato da Corte conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, n. 16, in questo fascicolo, 85, con nota di P. Cosa, che ha chiarito la natura giuridica del "parere" ritenendolo espressione "*di una peculiare attività di controllo*", ha fornito indicazioni sotto il profilo procedimentale, ha meglio precisato i criteri di competenza tra le sezioni della Corte ai sensi del novellato art. 5, c. 4, Tusp, con particolare riguardo agli atti inerenti a iniziative finanziate con risorse del Pnrr.

In termini più generali v. anche "*Memoria sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" (spec. il par. 3), approvata da Corte conti, Sez. riun. contr., 25 febbraio 2022, n. 1.

Per un primissimo inquadramento sistematico v. Corte conti, Sez. contr. enti, 25 ottobre 2022, n. 123, in questa *Rivista*, 2022, 5, 144, con nota di P. Cosa, *La nuova tipologia di attività consultiva affidata alla Corte dei conti dalle recenti novelle del Tusp*.

Sulla distinzione concettuale tra l'operazione di "scissione", in cui i soci della società di nuova costituzione sono anche i soci della società scissa, e quella di "scorporo d'azienda", oggetto della deliberazione qui massimata, in cui le azioni o quote della nuova società sono attribuite alla stessa società scissa v. G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2. *Diritto delle società*, Torino, Utet, 2020, 10<sup>a</sup> ed., 664-666. [F. IZZO]